

SCARCHI - 120



Riolo - 121  
 BURIATO - 122  
 C. ERASMO - 123  
 Paladino - S. Pietro - 125  
 Umbertide - 126

# REGIONE DEL VENETO

## BOLLETTINO UFFICIALE

Spedizione in abb. post. comma 20/c Legge n. 662/1996 del 23.12.1996 - Filiale di La Spezia

Anno XXVIII

VENEZIA, VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1997

N. 77

### INDICE GENERALE

Sommario	pag.		pag.
<b>Parte seconda - Sezione prima</b>		<b>Parte quarta</b>	
Decreti del Presidente della Giunta regionale	9	Atti di enti e organi non regionali	139
Ordinanze del Presidente della Giunta regionale	9	<b>Indice per materia</b>	6
Decreti del dirigente del dipartimento per i servizi sociali	15	<b>Indice per ente</b>	7
		<b>Indice numerico</b>	8
		<b>Informazioni sul Bollettino</b>	143
<b>Parte seconda - Sezione seconda</b>			
Deliberazioni della Giunta regionale	57		
Deliberazioni delle Commissioni Tecniche Provinciali (istituite presso gli ispettorati regionali dell'agricoltura)	94		
<b>Parte terza</b>			
Concorsi (conferimento incarichi, commissioni e diari svolgimento prove)	95		
Appalti	106		
Avvisi	120		
Concorsi in scadenza	130		

negli ultimi tre anni esclusivamente a favore delle persone anziane auto e non autosufficienti presso strutture con ricettività non inferiore a 70 posti letto. Il predetto elenco dovrà riportare l'indicazione dei periodi svolti, la consistenza numerica e qualitativa del personale utilizzando e le Amministrazioni destinatarie del servizio effettuato. In caso di servizi effettuati a favore di Pubbliche Amministrazioni questi devono essere debitamente certificati dalle stesse;

- c) offerta economica del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato speciale d'Appalto.

Il Capitolato speciale d'appalto ed eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a: Opera Pia "Raggio di Sole", tel. 049-8723206.

**Scadenza: 10 ottobre 1997**

## AVVISI

### Comuni

#### COMUNE DI SOAVE (VERONA)

**Avviso di deposito del piano commerciale. Legge 11.06.1971, n. 426.**

#### Il Sindaco

In esecuzione del disposto dell'art. 20 della Legge 11.06.1971, n. 426,

#### rende noto

che dal giorno 29.08.1997 e per venti giorni consecutivi è depositato, per la visione, presso la Segreteria del Comune, il Piano Commerciale del Comune, adottato con deliberazione consiliare n. 34 del 25.08.1997.

Chiunque abbia interesse può presentare "osservazioni" alla Segreteria del Comune, entro trenta giorni da quello anzidetto cui ha inizio il deposito e la pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Marchetti Barbara

#### COMUNE DI VENEZIA

#### Accordo di programma

tra

- Il Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, S. Polo n. 19, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore, Ing. Felice Setaro

e

- il Comune di Venezia, con Sede nella Casa Municipale di Venezia, Cà Farsetti, S. Marco n. 4136, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Sindaco pro-tempore prof. Massimo Cacciari

#### Premesso

che il presente accordo:

- si applica ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 maggio 1994 n. 206 avente per oggetto "interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e Chioggia";
- delinea le modalità di determinazione del canone dovuto ai Comuni di Venezia e Chioggia per gli scarichi civili e quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5 della suddetta legge;
- precisa che l'applicazione è estesa a tutte le utenze ed è comprensiva anche di quelle i cui scarichi non risultano regolarizzati;
- specifica che nell'utilizzo delle entrate provenienti da detti canoni figura il finanziamento della gestione della sezione antinquinamento del Magistrato alle Acque e del coesistente laboratorio di analisi per la parte finalizzata allo scopo della suddetta legge.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto le amministrazioni, come dinanzi articolate e rappresentate, convengono:

#### Art. 1

Per gli scarichi civili negli ambiti di cui alla L. 206/95 e quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione non recapitanti in pubblica fognatura servita da impianto di depurazione finale è dovuto un canone secondo apposita tariffa.

I detti canoni vengono versati al Comune per i fini di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 206 art. 1.

#### Art. 2

Sono tenuti al pagamento del canone tutti coloro che versano le acque usate nei rii o nelle opere di collettamento pubbliche non dotate di impianto di depurazione finale, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale

scarico viene effettuato.

Sono parimenti tenuto al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento, civili e/o produttivo, al corpo recipiente di cui al comma precedente.

#### Art. 3

La determinazione delle tariffe, fissata con apposita delibera della Giunta Municipale avviene in base al consumo idrico ed ai criteri che sono stati definiti dal Magistrato alle Acque di Venezia e dal Comune di Venezia e riportati nel seguente articolo.

#### Art. 4

La tariffa di cui sopra si applica al volume dell'acqua comunque prelevato o a quanto misurato allo scarico da adeguati contatori preventivamente approvati dal Comune.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, se utilizzate per usi civili, viene presentata dall'utente denuncia dell'acqua prelevata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

#### Art. 5

La tariffa del 100% applicata agli scarichi autorizzati da Magistrato alle Acque e quindi adeguati alle norme tecniche di cui alla legge 206/95, è comprensiva del costo di un apposito servizio di spurgo e pulizia degli impianti individuali (fosse settiche, ecc.) fornito dal Comune di Venezia.

I benefici previsti solo per gli scarichi formalmente autorizzato decorrono dal giorno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia.

#### Art. 6

La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal D.R. 14.4.1910, n. 639.

#### Art. 7

Per il contenzioso le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638.

Per la annessa o ritardata denuncia della qualità delle acque attinte e/o scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

#### Art. 8

Le parti approvano il testo allegato alla Convenzione (consistente in una premessa di n. 10 articoli) tra il Magi-

strato alle Acque ed il Comune di Venezia per il finanziamento della gestione della Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque e del Laboratorio di analisi.

#### Art. 9

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma si rinvia all'art. 27 punto 6 legge 8 giugno 1990 n. 142.

### COMUNE DI VENEZIA MAGISTRATO ALLE ACQUE

#### Accordo di programma

tra

- Il Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, S. Polo 19, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore, Ing. Felice Setaro

e

- il Comune di Venezia, con Sede nella casa Municipale di Venezia, Cà Farsetti, S. Marco 4136, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Sindaco pro-tempore prof. Massimo Cacciari

#### Premesso

- che la legge 29 novembre 1984 n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" all'art. 3 lettera a) assegna allo Stato il compito di adottare soluzioni volte alla difesa della città di Venezia dalle acque alte ed in tale contesto, nello studio di fattibilità delle insulae dei Centri Storici, definisce "arca speciale" la zona di Rialto;

- che con la legge 139/92 si è stabilito che gli interventi a insula devono essere eseguiti mediante accordo di programma tra gli enti interessati con il coordinamento del Comune di Venezia;

- che l'insula di Rialto rientra in un atto di intesa sottoscritto in data 28 settembre 1995 tra Magistrato alle Acque e Comune di Venezia;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

le amministrazioni, come sopra descritte e rappresentate convengono:

#### Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

#### Art. 2

Il Magistrato alle Acque, tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova, è individuato quale soggetto attuatore delle opere di difesa dell'insula di Rialto per un importo presunto complessivo di lire 15 miliardi la cui tipologia di opere consiste in:

- difesa dalle acque medio-alte
- innalzamento delle rive
- sistemazione dei condotti sotterranei
- adeguamento, razionalizzazione, potenziamento della rete dei sottoservizi.

**Art. 3**

Il Finanziamento di 15 miliardi proviene dalle leggi 5 febbraio 1992 n. 139, 20 dicembre 1995 n. 539, 8 ottobre 1996 n. 515 e successivi rifinanziamenti ed è a totale carico dello Stato.

I costi relativi agli eventuali contributi al patrimonio immobiliare privato sono a carico del Comune e trovano copertura nei fondi delle leggi di cui sopra.

**Art. 4**

La redazione progettuale, sia essa preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori vengono eseguiti dal Magistrato alle Acque, tramite il proprio Concessionario Consorzio Venezia Nuova e gli oneri relativi sono a totale carico dello Stato. Le linee progettuali dovranno tenere in debito conto per la parte inerente la materia in oggetto, gli ordini del giorno del Consiglio Comunale del 15 marzo 1995 e 4 novembre 1996.

Nelle Commissioni di collaudo, anche in corso d'opera, il Magistrato alle Acque inserisce un membro indicato dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 5**

Il Magistrato alle Acque, attuatore dell'intervento di cui al presente accordo, dovrà tenere informato in modo continuo e costante l'Amministrazione Comunale circa lo svolgimento dell'opera anche tramite l'invio di una relazione periodica con cadenza trimestrale. I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale all'uopo nominati saranno autorizzati altresì ad accedere nell'area di cantiere per verificare di persona l'andamento delle attività.

**Art. 6**

Il Presidente del Magistrato alle Acque provvede a sottoporre il progetto ad una verifica di qualità ai sensi del regolamento dei LL.PP. (art. 16 comma 6 legge 109/94) e quindi trasmette il progetto alla Commissione di Salvaguardia.

Il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione e il Comitato tecnico di Magistratura provvedono all'approvazione del progetto preliminare nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere della Commissione di Salvaguardia.

**Art. 7**

Le parti convengono che, qualora sarà necessario introdurre in corso d'opera variazioni qualitative e/o quantitative al progetto originario, l'istruttoria tecnica delle perizie di variante sarà riservata all'Organo Consultivo del Magistrato alle Acque di Venezia che delibererà con la presenza del rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Gli eventuali costi aggiuntivi delle perizie di variante staranno a carico dello Stato.

**Art. 8**

Il presente accordo ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il cui onere è a carico dello Stato.

**Art. 9**

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma si rinvia all'art. 27 punto 6 - Legge 8 giugno 1990 n° 142.

**MAGISTRATO ALLE ACQUE  
COMUNE DI VENEZIA**

Accordo di programma

tra

- il Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, S. Polo 19, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore ing. Felice Setaro

- la Regione Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore Dott. Giancarlo Galan

- il Comune di Venezia, con sede nella casa Municipale di Venezia, Cà Farsetti, S. Marco 4136, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Sindaco pro-tempore prof. Massimo Cacciari

Premesso

- che ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139 è stato sottoscritto in data 3 agosto 1993 tra Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Comune di Venezia un accordo di programma (pubblicato nel B.U.R. 1° luglio 1994) il cui oggetto è il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie al fine dell'esecuzione in forma unitaria degli interventi di competenza del Comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii e alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, nonché degli interventi di competenza della Regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel territorio del Comune di Venezia, ed infine agli interventi "per insulae" di competenza dello Stato volti alla difesa dalle acque alte;

- che in data 28 settembre 1995 è stato sottoscritto un atto di intesa tra Stato e Comune di Venezia in cui, tra le priorità di intervento, viene indicata l'insula di Burano il cui territorio rientra nella definizione dei progetti integrati.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

le amministrazioni come sopra descritte e rappresentate convengono:

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

**Art. 2**

Il presente accordo ha come oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento integrato denominato "Insula Burano" la quale va eseguita in forma unitaria dal Comune di Venezia che sceglie il progettista sentito il Magistrato alle Acque. La progettazione deve tener conto del contesto in cui opera il "piano programma degli interventi per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia" e degli eventuali interventi in corso di esecuzione da parte del Comune, nonché degli ordini del giorno del Consiglio Comunale datati 15 marzo 1995 e 4 novembre 1996.

La ripartizione del costo del compenso della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva viene fissata in via preventiva nella misura del 50% a carico dello Stato e del 50% a carico del Comune (quest'ultimo utilizzando fondi anche della Regione) salvo conguaglio da effettuarsi a consuntivo sulla base dell'incidenza delle rispettive opere di competenza dei singoli Enti.

Il finanziamento del compenso della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è a carico dei fondi provenienti dalle leggi 798 e successivi rifinanziamenti, 139/92.

La stesura del progetto esecutivo deve produrre un quadro unitario di riferimento in cui siano definiti gli eventuali lotti funzionali, le loro priorità, la tempistica di attuazione, la copertura finanziaria e l'individuazione dell'Ente attuatore delle opere.

**Art. 3**

Il costo presunto dell'intervento integrato denominato "Insula Burano" è di lire 40 miliardi (salvo definire l'ammontare esatto in sede di stesura del progetto esecutivo). In via preventiva si ipotizza la seguente ripartizione: Stato 24,5 miliardi, Regione 9,2 miliardi, Comune 6,3 miliardi. La tipologia delle opere consiste in:

- rifacimento e marginamento perimetrale, sopraelevazioni
- riabilitazione dei collettori fognari, scavo dei rii e restauri statici
- adeguamento, razionalizzazione, potenziamento della rete dei sottoservizi.

Su proposta della Regione Veneto, in sede di sottoscrizione del presente accordo di programma, l'art. 4 viene integrato con il seguente comma:

"La quota regionale trova copertura all'interno della voce relativa al progetto integrato rii".

**Art. 4**

L'ammontare definitivo delle quote di ripartizione tra Stato, Regione e Comune è fissato sulla base delle risultanze del progetto esecutivo e delle opere di rispettiva competenza dei singoli Enti.

I finanziamenti trovano copertura all'interno dei fondi delle leggi 29 novembre 1984 n° 798, 5 febbraio 1992 n° 139, 20 dicembre 1995 n° 539, 4 ottobre 1996 n° 515 e successivi rifinanziamenti.

**Art. 5**

Il Comune di Venezia provvede a sottoporre il progetto ad una verifica di qualità ai sensi del regolamento dei LL.PP. (art. 16 comma 6 legge 109/94) e quindi trasmette il progetto alla Commissione di Salvaguardia.

Il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione e il Comitato tecnico di Magistratura provvedono rispettivamente all'approvazione del progetto preliminare nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere della Commissione di Salvaguardia.

**Art. 6**

Secondo quanto disposto dal presente accordo il Presidente del Magistrato alle Acque individua, ex art. 8 del D.P.R. 20.4.1994 n° 367, nell'Ingegnere Capo del Comune di Venezia il funzionario delegato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2.

Per le somme di cofinanziamento il Presidente del Magistrato alle Acque provvede ad accreditare su apposito conto corrente gli importi corrispondenti agli stati di avanzamento su presentazione di regolari fatture vidimate dal funzionario del Comune di cui al comma precedente.

**Art. 7**

Il presente accordo ha una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il cui onere è a carico dello Stato.

**Art. 8**

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma si rinvia

all'art. 27 punto 6 - Legge 8 giugno 1990 n° 142.

MAGISTRATO ALLE ACQUE  
REGIONE VENETO  
COMUNE DI VENEZIA

Accordo di programma

tra

- il Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, San Polo n. 19 che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore, ing. Felice Setaro

- la Regione Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore Dott. Giancarlo Galan

- il Comune di Venezia con sede nella casa Municipale di Venezia Cà Farsetti, S. Marco 4136, che interviene al

presente atto a mezzo del proprio Sindaco pro-tempore Prof. Massimo Cacciari

premessò

- che ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n° 139 è stato sottoscritto in data 3 agosto 1993 tra il Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Comune di Venezia un accordo di programma (pubblicato nel B.U.R. il 1° luglio 1994) il cui oggetto è il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie al fine dell'esecuzione in forma unitaria degli interventi di competenza del Comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii e alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, nonché degli interventi di competenza della Regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel territorio del comune di Venezia, ed infine agli interventi "per insulae" di competenza dello Stato volti alla difesa dalle acque alte;

- che in data 28 settembre 1995 è stato sottoscritto un atto di intesa tra Stato e Comune di Venezia in cui, tra le priorità di intervento, viene indicata l'insula di S. Erasmo il cui territorio rientra nella definizione dei progetti integrati;

Tutto quanto sopra premessò e ritenuto

le Amministrazioni, come sopra descritte è rappresentate, convengono:

#### Art. 1

Le premesse fanno parte del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

#### Art. 2

Il presente accordo ha come oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento integrato denominato "insula S. Erasmo" la quale va eseguita in forma unitaria dal Magistrato alle Acque che sceglie il progettista sentito il Comune di Venezia.

La progettazione deve tener conto del contesto delle aree marginali in cui opera il "piano programma degli interventi per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia", nonché degli ordini del giorno del Consiglio Comunale datati 15 marzo 1995 e 4 novembre 1996.

La ripartizione del costo del compenso della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva viene fissato in via preventiva nella misura del 50% a carico dello Stato e del 50% a carico del Comune (quest'ultimo utilizzando fondi anche della Regione) salvo conguaglio da effettuarsi a consuntivo sulla base dell'incidenza delle rispettive opere di competenza dei singoli Enti.

Il finanziamento del compenso della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è a carico dei fondi provenienti dalla legge 539/95 annualità 97.

La stesura del progetto esecutivo deve produrre un quadro unitario di riferimento in cui siano definiti gli eventuali lotti funzionali, le loro priorità, la tempistica di

attuazione, la copertura finanziaria e l'individuazione dell'Ente attuatore delle opere.

Su proposta della Regione Veneto, in sede di sottoscrizione del presente accordo di programma, l'art. 4 viene integrato con il seguente comma:

"La quota regionale di 5 miliardi proviene dallo storno dei fondi già stanziati per la Giudecca (8 miliardi) con la legge 910/89 esercizio 1989 subordinando tale storno all'approvazione del consiglio regionale".

#### Art. 3

Il costo presunto dell'intervento denominato "Insula S. Erasmo" è di lire 19 miliardi (salvo definire l'ammontare esatto in sede di stesura del progetto esecutivo). La tipologia delle opere consiste in:

- rifacimento marginamento perimetrale, sopraelevazioni e risanamento fognature
- scavo dei canali interni
- riqualificazione ambientale e opere di collettamento.

#### Art. 4

L'ammontare definitivo delle quote di ripartizione tra Stato, Regione e Comune è fissato sulla base delle risultanze del progetto esecutivo e delle opere di rispettiva competenza dei singoli Enti.

In via preventiva si ipotizza la seguente ripartizione: Stato 10 miliardi, Regione 5 miliardi, Comune 4 miliardi.

I finanziamenti trovano copertura all'interno dei fondi delle leggi 20 dicembre 1995 n° 539, 4 ottobre 1996 n° 515.

#### Art. 5

Il Presidente del Magistrato alle Acque provvede a sottoporre il progetto ad una verifica di qualità ai sensi del regolamento dei LL.PP. (art. 16 comma 6 legge 109/94) e quindi trasmette il progetto alla Commissione di Salvaguardia.

Il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione e il Comitato Tecnico di Magistratura provvedono all'approvazione del progetto preliminare nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere della Commissione di Salvaguardia.

#### Art. 6

Secondo quanto disposto dal presente accordo il Comune di Venezia individua, ex art. 8 del D.P.R. 20.04.1994 n° 367, nel Presidente del Magistrato alle Acque il funzionario delegato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2.

Per le somme di cofinanziamento il Comune di Venezia (utilizzando anche fondi Regionali) provvede ad accreditare su apposito conto corrente gli importi corrispondenti agli stati di avanzamento su presentazione di regolari fatture vidimate dal funzionario dello Stato di cui al comma precedente.

**Art. 7**

Il presente accordo ha una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il cui onere è a carico dello Stato.

**Art. 8**

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma si rinvia all'art. 27 punto 6 - Legge 8 giugno 1990 n° 142.

MAGISTRATO ALLE ACQUE  
REGIONE VENETO  
COMUNE DI VENEZIA

Accordo di programma

tra

- il Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, S. Polo 19, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore ing. Felice Setaro

- la Regione Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore Dott. Giancarlo Galan

- il Comune di Venezia, con sede nella casa Municipale di Venezia, Ca' Farsetti, S. Marco 4136, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Sindaco pro-tempore prof. Massimo Cacciari

premessi

- che ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139 è stato sottoscritto in data 3 agosto 1993 tra Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Comune di Venezia un accordo di programma pubblicato nel B.U.R. il 1° luglio 1994 che prevede, oltre agli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, il rinnovo delle fognature al Lido, Pellestrina, Cavallino Treporti e aree marginali del Centro Storico e delle isole minori, nonché il rinnovo dei marginamenti, del patrimonio viabile e di arredo urbano (schede 2 e 3 del contributo tecnico al succitato accordo di programma);

- che nello stesso accordo per l'attuazione coordinata dei progetti e delle opere di tali interventi sono esplicitamente previsti all'art. 11 singoli accordi tra Stato, Regione e Comune;

- che in data 28 settembre 1995 è stato sottoscritto tra Stato e Comune un atto d'intesa riguardante le infrastrutture e le opere di urbanizzazione dei centri abitati insulari in cui figura la zona relativa a Pellestrina e S. Pietro in Volta.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

le amministrazioni, come sopra descritte rappresentate convengono:

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

**Art. 2**

Il presente accordo ha come oggetto la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dell'intervento integrato denominato Pellestrina - S. Pietro in Volta la quale va eseguita in forma unitaria dal Comune di Venezia che sceglie il progettista sentito la Regione ed il Magistrato alle Acque.

Tale progetto dovrà tener conto dei marginamenti lagunari e del completamento della loro progettazione, nonché, per la parte inerente la materia in oggetto, degli ordini del giorno del Consiglio comunale del 15 marzo 1995 e del 4 novembre 1996.

La ripartizione dei costi del compenso della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva viene fissata in via preventiva nella misura del 50% a carico del Comune (quest'ultimo utilizzando fondi anche della Regione) e del 50% a carico dello Stato salvo congruaggio da effettuarsi a consuntivo sulla base dell'incidenza delle rispettive opere di competenza dei singoli Enti.

Il finanziamento del compenso della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è a carico dei fondi provenienti dalle leggi 798/84 e successivi rifinanziamenti, 539/95, 515/96.

La stesura del progetto esecutivo deve produrre un quadro unitario di riferimento in cui siano definiti gli eventuali lotti funzionali, le loro priorità, la tempistica di attuazione, la copertura finanziaria e l'individuazione dell'Ente attuatore delle opere.

**Art. 3**

Il costo presunto dell'intervento integrato denominato Pellestrina-S. Pietro in Volta è di lire 36 miliardi salvo stabilire l'ammontare esatto in sede di stesura del progetto esecutivo. La tipologia di opere consiste in:

- rete di fognatura principale
- rete secondaria di fognatura e arredo urbano di S. Pietro in Volta
- rete secondaria di fognatura e arredo urbano di Pellestrina
- impianto di depurazione condotta di trasferimento al Lido
- completamente marginamenti.

Su proposta della Regione Veneto, in sede di sottoscrizione del presente accordo di programma, l'art. 4 viene integrato con il seguente comma:

"La quota regionale di 25 miliardi è composta da 15,510 miliardi già disponibili con le leggi sopraccitate e da 9,490 miliardi provenienti dallo storno dei fondi già stanziati per la Giudecca (10,5 miliardi) con la legge 798/84 esercizi 1984-1985-1986 subordinando tale storno alla approvazione del consiglio regionale".

**Art. 4**

L'ammontare definitivo delle quote di ripartizione dell'intervento integrato tra Stato, Regione e Comune è fissato sulla base delle risultanze del progetto esecutivo e delle rispettive opere di competenza dei singoli Enti. In via preventiva si ipotizza la seguente ripartizione: Stato 6 miliardi, Regione 25 miliardi, Comune 5 miliardi. I finanziamenti trovano copertura all'interno dei fondi delle leggi 29 novembre 1984 n° 798 e successivi rifinanziamenti, 5 febbraio 1992 n° 139, 20 dicembre 1995 n° 539, 4 ottobre 1996 n. 515 e successivi rifinanziamenti.

**Art. 5**

Il Comune di Venezia provvede a sottoporre il progetto ad una verifica di qualità ai sensi del regolamento dei LL.PP. (art. 16 comma 6 legge 109/94) e quindi trasmette il progetto alla Commissione di Salvaguardia.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione e il Comitato Tecnico di Magistratura provvedono all'approvazione del progetto preliminare nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere della Commissione di Salvaguardia.

**Art. 6**

Secondo quanto disposto dal presente accordo il Presidente del Magistrato alle Acque individua, ex art. 8 del D.P.R. 20.4.1994 n. 367, nell'Ing. Capo del Comune di Venezia, il funzionario delegato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2.

Per le somme di cofinanziamento, il Presidente del Magistrato alle Acque provvede ad accreditare su apposito conto corrente gli importi corrispondenti agli stati di avanzamento dei costi della progettazione su presentazione di regolari fatture vidimate dal funzionario del Comune di cui al comma precedente.

**Art. 7**

Il presente accordo ha una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il cui onere è a carico dello Stato.

**Art. 8**

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma si rinvia all'art. 27 punto 6 - Legge 8 giugno 1990 n° 142.

MAGISTRATO ALLE ACQUE  
REGIONE VENETO  
COMUNE DI VENEZIA

## Accordo di programma

tra

- il Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, S. Polo 19, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore ing. Felice Setaro

- la Regione Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Presidente pro-tempore Dott. Giancarlo Galan

- Il Comune di Venezia, con sede nella casa Municipale di Venezia, Ca' Farsetti, S. Marco 4136, che interviene al presente atto a mezzo del proprio Sindaco pro-tempore prof. Massimo Cacciari

premessi

- che ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139 è stato sottoscritto in data 3 agosto 1993 tra Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Comune di Venezia un accordo di programma (pubblicato nel B.U.R. il 1° luglio 1994) che prevede, oltre agli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, il rinnovo delle fognature al Lido, Pellestrina, Cavallino Treporti e aree marginali del Centro Storico e delle isole minori, nonché il rinnovo dei marginamenti, del patrimonio viabile e di arredo urbano (schede 2 e 3 del contributo tecnico al succitato accordo di programma);

- che nello stesso accordo per l'attuazione coordinata dei progetti e delle opere di tali interventi sono esplicitamente previsti all'art. 11 singoli accordi tra Stato, Regione e Comune;

- che in data 28 settembre 1995 è stato sottoscritto tra Stato e Comune un atto d'intesa riguardante le infrastrutture e le opere di urbanizzazione dei centri abitati insulari in cui figura la zona relativa a Malamocco e Alberoni.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

le Amministrazioni, come sopra descritte rappresentate convengono:

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

**Art. 2**

Il presente accordo ha come oggetto la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dell'intervento integrato denominato Malamocco e Alberoni la quale va eseguita in forma unitaria dal Magistrato alle Acque che sceglie il progettista sentito il Comune di Venezia.

Le linee progettuali dovranno tenere in debito conto, per la parte inerente la materia in oggetto gli ordini del giorno del consiglio comunale del 15 marzo 1995 e del 4 novembre 1996.

La ripartizione del costo del compenso della progetta-

zione preliminare, definitiva ed esecutiva viene fissata in via preventiva nella misura del 50% a carico dello Stato e del 50% a carico del Comune (quest'ultimo utilizzando fondi anche dalla Regione) salvo conguaglio da effettuarsi a consuntivo sulla base dell'incidenza delle rispettive opere di competenza dei singoli Enti.

Il finanziamento del compenso della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è a carico dei fondi provenienti dalle leggi 798/84 e successivi rifinanziamenti e 139/92.

La stesura del progetto esecutivo deve produrre un quadro unitario di riferimento in cui siano definiti gli eventuali lotti funzionali, le loro priorità, la tempistica di attuazione, la copertura finanziaria e l'individuazione dell'Ente attuatore delle opere.

**Art. 3**

Il costo presunto dell'intervento integrato denominato Malamocco-Alberoni è di lire 21 miliardi (salvo stabilire l'ammontare esatto in sede di stesura del progetto esecutivo). La tipologia delle opere consiste in:

- completamento, marginamente perimetrali e sopraelevazioni, fognature e arredo urbano;
- intervento di scavo canali, risanamento sponde e riattivazioni idrauliche.

**Art. 4**

L'ammontare definitivo delle quote di ripartizione tra Stato, Regione e Comune è fissato sulla base delle risultanze del progetto esecutivo e delle opere rispettive di competenza dei singoli Enti.

In via preventiva si ipotizza la seguente ripartizione: Stato 7 miliardi, Regione 9 miliardi, Comune 5 miliardi.

I finanziamenti trovano copertura all'interno dei fondi delle leggi 29 novembre 1984 n° 798 e successivi rifinanziamenti, 5 febbraio 1992 n° 139, 20 dicembre 1995 n° 539, legge 4 ottobre 1996 n. 515.

**Art. 5**

Il Presidente del Magistrato alle Acque provvede a sottoporre il progetto ad una verifica di qualità ai sensi del regolamento dei LL.PP. (art. 16 comma 6 legge 109/94) e quindi trasmette il progetto alla Commissione di Salvaguardia.

Il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione e il Comitato tecnico di Magistratura provvedono all'approvazione del progetto preliminare nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere della Commissione di Salvaguardia.

**Art. 6**

Secondo quanto disposto dal presente accordo il Comune di Venezia individua, ex art. 8 del D.P.R. 20.4.1994 n° 367, nel Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia il funzionario delegato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2. Per le somme di cofinanziamento il Comune di Venezia (utilizzando anche fondi regionali) provvede ad accreditare su apposito conto corrente gli importi corrispondenti agli stati di avanzamento su presentazione

di regolari fatture vidimate dal funzionario dello Stato di cui al comma precedente.

**Art. 7**

Il presente accordo ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il cui onere è a carico dello Stato.

**Art. 8**

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma si rinvia

all'art. 27 punto 6 - Legge 8 giugno 1990 n° 142.

MAGISTRATO ALLE ACQUE  
REGIONE VENETO  
COMUNE DI VENEZIA

LA METANIFERA S.r.l., MILANO

**Tariffe distribuzione gas metano**

La Società La Metanifera S.r.l. con sede in Milano - V.le Piave 21, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di Arzergrande, Piove di Sacco, Pontelongo, comunica che, in applicazione del Provvedimento CIP n. 25/1991 e con riferimento alla circ. Tarfat 171486 del 28/08/1997 ricevuta dalla Soc. Snam, a decorrere dal 1° settembre 1997 ha adeguato le seguenti strutture tariffarie da applicare alle utenze dei Comuni sopra elencati, con il criterio stabilito al punto 3.1.6 del Provv. CIP n. 24/1988:

Tariffe in vigore dal 01/09/1997 - Diminuzione del costo di materia prima di L/Mcal 1,24, pari a L/mc 11,4 (1,07 L/Kwh) da applicarsi su tutte le tariffe escluse quelle per uso domestico (T1):

	Tariffe in L/Mcal	L/mc	L/Kwh
T1 uso domestico	60,63	557,8	52,08
T2 uso riscaldamento individuale	49,00	450,7	42,08
T3 altri usi:			
- fino a 10.000 mc/anno	46,70	429,6	40,10
- oltre 10.000 mc/anno	46,10	424,1	39,59
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno:			
- fino a 100.000 mc/anno	44,80	412,1	38,47
- oltre 100.000 mc/anno	41,80	384,5	35,90

LA METANIFERA S.r.l.  
IL PRESIDENTE  
Caffagni dr. Gianni

## REGIONE DEL VENETO

## Avvisi

**Sentenza TAR Veneto 10 luglio 1997, n. 1277, relativa alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto 12 novembre 1996, n. 5098.**

Con sentenza 10 luglio 1997, n. 1277, "Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione".

(Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 12 novembre 1996, n. 5098 relativa a: "Comune di Villorba (TV). Ditta Zago Adriano spa e Ferretto Figli sas. Nuova apertura di un esercizio di vendita al dettaglio, tabelle X - XII - XIV, superficie mq. 3.940. Provvedimento di diniego", pubblicata nel Bollettino ufficiale 31 gennaio 1997, n. 9").

**SAG ADRIATICA GAS S.p.A., SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)**

**Tariffe di distribuzione gas metano in vigore dal 01 Settembre 1997.**

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/mc distribuito a mezzo reti urbane da applicarsi agli utenti della Società costituenti il bacino di utenza relativamente ai seguenti Comuni:

Regione Veneto:

- Provincia di Padova - Comuni di: Albignasego, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Mestrino, Noventa Padovana, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana.
- Provincia di Rovigo - Comuni di: Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po.
- Provincia di Venezia - Comuni di: Cavarzere, Cona.
- Provincia di Vicenza - Comuni di: Grisignano di Zocco, Mossano.

Regione Emilia Romagna:

- Provincia di Ferrara - Comuni di: Jolanda di Savoia frazione di Gherardi, Masi Torello, Massafiscaglia, Migliarino frazione di Gallumara, Migliaro, Ostellato.

La Società in oggetto a seguito della circolare Anig, n° 5466 del 28/08/97, in applicazione di quanto disposto dal Prov. C.I.P. 25/91, che prevede una diminuzione di L/Mcal 1,24 pari a L/mc 11,40 su tutte le tariffe di vendita del gas per uso civile ad esclusione della tariffa T1 per usi domestici, comunica che le tariffe di vendita imposte escluse, diventano:

- con decorrenza 01 Settembre 1997:
- |  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| Tariffa T1 (usi domestici)             | L/Mcal 60,63 | L/mc 557,80 |
| Tariffa T2 (riscaldamento individuale) | L/Mcal 53,05 | L/mc 488,00 |

Tariffa T3 (altri usi):

- 1° scag. fino a 12000 mc/anno L/Mcal 52,45 L/mc 482,48
- 2° scag. da 12001 a 50000 mc/anno L/Mcal 51,75 L/mc 476,04
- 3° scag. oltre 50000 mc/anno L/Mcal 51,05 L/mc 469,60

Tariffa T3/A (usi commerciali con consumi oltre 100000

mc/anno tariffa unica) L/Mcal 49,65 L/mc 456,72

Tariffa T3/B (usi comunali agevolati tariffa unica)

L/Mcal 48,55 L/mc 446,60

Tariffa T3/C (usi comunali di

Mossano (VI) tariffa unica)

L/Mcal 45,55 L/mc 419,00

Tariffa T4 (piccole industrie con consumo compresi fra

100000 e 200000 mc/anno):

- 1° scag. fino a 100000 mc/anno L/Mcal 44,80 L/mc 412,10
- 2° scag. oltre 100000 mc/anno L/Mcal 41,80 L/mc 384,50

in aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento CIP n. 16/93 e precisamente:

L. 36.000.= all'anno, pari a L. 3.000.= al mese, per gli utenti che utilizzano il gas per cottura cibi e produzione di acqua calda;

L. 60.000.= all'anno, pari a L. 5.000.- al mese, per gli utenti di riscaldamento individuale

L/Mcal 4,50 pari a L/mc 41,4 per tutte le altre utenze da applicare ai soli consumi effettuati;

oltre alle imposte e tasse nelle misure vigenti al momento della fatturazione.

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del Provvedimento CIP n. 24/88 del 09 Dicembre 1988.

SAG ADRIATICA GAS S.p.A.

IL PRESIDENTE

dr. ing. Antonino Dell'Orto

**VENETA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A., MILANO**

**Tariffe distribuzione gas metano**

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9200 cal/mc. distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dei Comuni di Malo - Marano Vicentino. - Creazzo - Caldogno - Isola Vicentina - Sovizzo - San Vito di Leguzzano - Villaverla - Zanè - Santorso - Costabissara - Monte di Malo - Monteviale in provincia di Vicenza; Vedelago in provincia di Treviso; Carmignano di Brenta - Camposampiero e Masanzago in provincia di Padova.

La Società Veneta Gestione Servizi Pubblici S.p.A. comunica che, in applicazione di quanto disposto dal punto 4 del Provvedimento CIP 16/93, e secondo quanto pre-

visto dal vigente contratto SNAM/Aziende distributrici, le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono le seguenti con decorrenza 01 settembre 1997:

T1	Lit. 557,8/mc.
T2	Lit. 414,1/mc.
T3 fino a 200.000 mc.	Lit. 413,9/mc.
T3 oltre 200.000 mc.	Lit. 413,8/mc.
T4 fino a 100.000 mc.	Lit. 412,1/mc.
T4 oltre 100.000 mc.	Lit. 384,5/mc.

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento CIP 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

T1	Lit. 36.000 annue
T2	Lit. 60.000 annue
Altri usi	Lit. 41,4/mc.

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n° 24/88 del 09 dicembre 1988.

VENETA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

IL PRESIDENTE C.A.

ZILIO S.p.A., SAN GIUSEPPE DI CASSOLA (VICENZA)

#### Tariffe distribuzione gas metano

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9.200 Mcal/mc distribuito a mezzo rete urbana relativamente all'utenza del bacino comprendente i seguenti Comuni:

Provincia di Vicenza: Comune di Cartigliano;

Provincia di Treviso: comuni di Castello di Godego e Loria;

Provincia di Padova: Comune di Campodoro;

La Società Zilio S.p.A. comunica che, in applicazione di quanto disposto dal Provv. C.I.P. n° 25/91, pubblicato sulla G.U. n° 267 del 14.11.1991 e successiva modifica con Decreto del Ministro dell'Industria del 13.03.1997, con decorrenza 01.09.1997, in relazione all'adeguamento intervenuto dalla stessa data per il costo della materia prima metano, le tariffe di vendita gas provenienti da metano vengono diminuite di Lit/Mcal 1,24 per gli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per tutti gli altri usi, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda).

Pertanto i nuovi livelli tariffari, imposte escluse, sono i seguenti:

	L/Mcal	L/m3
- Tariffa uso domestico	60.63	557.80
- Tariffa uso riscaldamento individuale	48.22	443.63

- Tariffa "altri usi"

fino a 50.000 m3/anno	45.35	417.23
oltre 50.000 m3/anno	44.95	413.55

- Tariffa uso industriale e artigianale con consumo

compreso tra i 100.000 e 200.000 m3/anno		
da 0 a 100.000 m3/anno	44.80	412.17
da 100.000 a 200.000 m3/anno	41.80	384.57

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provv. C.I.P. n° 24/88 del 9 dicembre 1988.

ZILIO S.p.A.